

Crediti d'imposta, arriva la spinta ad annullare gli atti non fondati

Marco Mobili Giovanni Parente



Arriva una spinta ad annullare gli atti del Fisco non fondati sui crediti d'imposta. Con vista soprattutto sul passato. Va letto tra le righe l'atto di indirizzo (a lungo atteso) firmato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo e dal direttore generale delle Finanze Giovanni Spalletta che fissa le direttrici alle articolazioni dell'amministrazione finanziaria sul recupero dei crediti d'imposta, dopo la distinzione operata dal decreto delegato sulle sanzioni (Dl 87/2024) che ha formulato una nuova definizione di crediti «inesistenti» e introdotto per la prima volta quella dei crediti «non spettanti».

Per capire quale possa essere l'impatto, questa volta bisogna partire dalla fine. Nelle righe conclusive del documento c'è, infatti, un riconoscimento del valore dello scudo di cui i contribuenti (in questo caso, in particolare, le imprese) possono dotarsi attraverso la certificazione «rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata». Un passaggio – quello sull'attività realizzata – che chiarisce subito qual è il campo in cui ci stiamo muovendo: quello di un'eventuale non spettanza, ma non certo dell'inesistenza. Ebbene, secondo l'atto di indirizzo, in presenza di uno sforzo di compliance da parte del contribuente appunto attraverso la certificazione, c'è una valutazione attenta che gli uffici del Fisco sono chiamati a fare. Perché un eventuale atto impositivo o

sanzionatorio che contesti l'utilizzo del credito d'imposta sotto il solo profilo della «qualificazione dell'investimento» potrà essere «censurato sotto il profilo della nullità». Come a dire: attenzione perché gli atti infondati o che stressano troppo solo sul tipo di investimento effettuato rischiano poi di finire abbattuti sotto i colpi della giurisprudenza in un successivo contenzioso.

E c'è un'aggiunta non proprio insignificante «con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico». Quindi, meglio agire anche attraverso l'autotutela (lo strumento rafforzato dalla delega fiscale per “ripensare” gli atti di contestazione dell'amministrazione finanziaria) per poi non produrre una vera e propria slavina nel caso in cui il contribuente veda riconosciute le proprie ragioni in sede giudiziaria: dalla condanna al pagamento delle spese a eventuali azioni risarcitorie. Anche perché c'è un aspetto non secondario da considerare: gli investimenti messi in campo sono spesso milionari. E sotto questo profilo le intenzioni dell'atto, che vanno forse oltre il dato letterale, vogliono segnare un elemento di discontinuità: ripensare le contestazioni che, proprio per gli alti valori in gioco, finiscono molto spesso per sfociare nel penale tributario con danni anche reputazionali. In una prospettiva che è un monito per gli atti già emessi, e quindi anche per il passato, anche se non sembra trasparire dal dato letterale.

I paletti sulla certificazione vengono in ogni caso ricordati dall'atto di indirizzo. Può essere chiesta anche dopo l'«avvenuta effettuazione» degli investimenti, a condizione però che «eventuali violazioni non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione». Da qui un auspicio al dialogo, perché «sarebbe meglio» che il contribuente comunicasse all'amministrazione finanziaria di essersi dotato della certificazione, che per gli investimenti già conclusi assomiglia molto a una perizia, «per evitare eventuali contestazioni incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA